

Proposta di legge

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge contiene interventi finalizzati a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo con particolare riferimento alle scuole, ai luoghi di aggregazione giovanile, anche di ambito sportivo, con l'obiettivo primario di tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica degli studenti e dei loro contesti di vita.

Descrizione dell'articolato

La presente legge si compone di otto articoli.

L'articolo 1 (*Oggetto e finalità*) illustra le finalità della proposta, volta a promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

L'articolo 2 (*Interventi regionali*) al comma 1 prevede le quattro tipologie di azioni che la regione promuove e sostiene: l'attivazione di programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo le azioni svolte direttamente tra i minori attraverso la metodologia della educazione tra pari; le azioni rivolte ai minori e alle famiglie finalizzate all'uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet; le azioni di monitoraggio del fenomeno del bullismo, in tutte le sue manifestazioni, compreso il cyberbullismo e dell'efficacia delle misure di contrasto realizzate.

Al comma 2 sono elencati gli strumenti che consentono la realizzazione delle azioni del comma 1: la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte agli studenti e alle loro famiglie in ordine alla gravità del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e delle sue conseguenze; l'organizzazione di corsi di formazione, rivolti a gruppi di studenti finalizzati alla creazione di occasioni di ascolto e confronto all'interno delle proprie classi in modo da rendere gli studenti veri protagonisti attivi nel percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; i programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo volti all'acquisizione di tecniche pedagogiche e di pratiche educative. La regione promuove e sostiene protocolli di intesa con i soggetti istituzionali, che a diverso titolo e nei diversi settori della vita sociale, svolgono un ruolo formativo e culturale nei confronti dei minori. La regione si avvale dell'Osservatorio [Internet@Minori](#) già costituito.

L'articolo 3 (*Realizzazione degli interventi*) prevede che gli interventi regionali di contrasto al cyberbullismo sono realizzati nell'ambito delle leggi settoriali, in particolare:

- lr 32/2002
- lr 40/2005
- lr 41/2005

Gli interventi sono identificati annualmente attraverso la nota di aggiornamento al DEFR. Essi sono realizzati direttamente dalla Regione o attraverso i soggetti dell'articolo 4.

L'articolo 4 (*Soggetti attuatori*) prevede che possono beneficiare dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all'articolo 3 i comuni singoli o associati anche tramite la conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro); le scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza

zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'articolo 6 ter della l.r. 32/2002; le aziende del sistema sanitario regionale; gli enti di ricerca e le università degli studi.

L'articolo 5 (*Interventi per l'anno 2019*) prevede la possibilità di finanziare, limitatamente all'anno 2019, interventi di studio, ricerca e innovativi.

L'articolo 6 (*Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo*) istituisce il Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo. Al comma 1 si prevede che ne sono componenti: l'assessore competente in materia di diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria, o un suo delegato; l'assessore competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o un suo delegato; l'assessore alle infrastrutture informatiche e sicurezza o un suo delegato, i presidenti delle Commissioni consiliari competenti, o loro delegati; il presidente della Commissione Pari Opportunità o suo delegato, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, o un suo delegato; il presidente del Corecom, o un suo delegato; il presidente dell'Istituto degli Innocenti o un suo delegato; un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale; un rappresentante designato dal Parlamento degli studenti. Il presidente è individuato dalla Giunta fra gli assessori. Il comma 4 prevede la possibilità di istituire sottogruppi. Il comma 5 prevede che possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato: funzionari regionali, rappresentanti delle forze dell'ordine, operatori sanitari, operatori del terzo settore e altre professionalità ratione materiae. Il comma 6 disciplina i compiti e le funzioni del Comitato il quale propone alla giunta azioni per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo da proporre alle istituzioni del territorio regionale; collabora con gli assessorati regionali competenti e con gli operatori sul territorio alla promozione di iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle norme di buon comportamento e di sicurezza in rete; fornisce, su richiesta della Giunta regionale o della Commissione consiliare competente, indirizzi, pareri, informazioni e studi in materia; predispose un regolamento interno per il funzionamento delle riunioni. Il comma 8 prevede che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

L'articolo 7 (*Monitoraggio e relazione al consiglio regionale*) dispone che la Regione effettua il monitoraggio sulle politiche in materia di contrasto al bullismo e cyber bullismo ed invia al Consiglio regionale una relazione annuale

L'articolo 8 (*Norma finanziaria*) prevede un finanziamento di euro 50.000 per l'anno 2019 destinato alle azioni di cui all'articolo 5. Dall'attuazione di quanto previsto agli articoli 3 e 7 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.